



Filippo Vircillo

Per la GEO-C.A.M. l'eliminazione da parte della Consulta dell'obbligatorietà del ricorso alla mediazione ha rappresentato un'occasione di crescita, una chance di rinnovamento. Chi, come noi, crede nella validità di questa procedura per la risoluzione delle controversie, continuerà a operare, a crescere, a migliorare, a prepararsi per quando anche nel nostro Paese diventerà di utilizzo quotidiano.

BENTORNATA MEDIAZIONE!

Quando la sentenza della Corte Costituzionale del 6 dicembre 2012 ha dichiarato illegittima la mediazione obbligatoria per eccesso di delega, tutta quella parte dell'avvocatura contraria all'istituto ha cantato vittoria e ha parlato di "morte della mediazione" facendo passare il messaggio che l'intero procedimento fosse incostituzionale, confidando nel fatto che non tutti conoscessero la differenza tra illegittimità sostanziale e formale.

Dopo la sentenza, il preesistente fervore e l'entusiasmo che dilagava tra tutti coloro che si occupavano di mediazione, si è un po' assopito.

In realtà noi, e con noi intendo GEO-C.A.M., abbiamo da subito vissuto la sentenza come un'opportunità, una chance per distinguerci da tutti coloro che avevano vissuto la mediazione con la sola ottica del business.


L'eliminazione dell'obbligatorietà del ricorso alla mediazione ha rappresentato una sorta di revisione, di rinnovamento. Solo gli Organismi, e ovviamente i Mediatori, che credono nell'istituto della mediazione come sistema davvero vin-

Quando la sentenza della Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la mediazione obbligatoria si è parlato di "morte della mediazione".

Noi della GEO-C.A.M. crediamo che l'istituto della mediazione sia davvero vincente e abbiamo continuato con impegno nella nostra attività.

cente per la risoluzione delle controversie, continueranno ad operare, a crescere, a migliorare, preparandosi per quando davvero anche nel nostro Paese questa procedura diverrà di utilizzo quotidiano. Adesso con l'introduzione del decreto-legge c.d. "del fare", 21 giugno 2013, convertito sul disegno di Legge C. 1248, il go-

Il DL rende maggiormente partecipe la classe forense che tanto ha combattuto la mediazione.



verno Letta ha ribadito il concetto di mediazione obbligatoria.

La commissione giustizia all'art. 84 comma 1, lettera b), ha aggiunto: *“La presente disposizione ha la **durata di tre anni** dall'entrata in vigore della stessa. Al termine dei tre anni sarà attivato su iniziativa del Ministero della Giustizia il monitoraggio sugli esiti di tale sperimentazione”*.

Da un lato il DL si impone come condizione di procedibilità e, dall'altro, rende maggiormente partecipe la classe forense che tanto l'ha combattuta.

Cita il comma 4bis del nuovo art. 16 del D.Lgs. n. 28: “Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori.”

GEO-C.A.M., che nasce dal

GEO-C.A.M. da subito ha compreso l'importanza di un unico organismo di mediazione interdisciplinare, facendo aderire al proprio gruppo altri Ordini professionali.

2004 come Associazione Nazionale Geometri Conciliatori, quindi prima ancora della mediazione obbligatoria, da subito ha compreso l'importanza di un unico organismo di mediazione interdisciplinare, facendo aderire al proprio gruppo dei mediatori professionisti, altri Ordini professionali (Architetti, Avvocati, Ingegneri, Consulenti del Lavoro, Commercialisti, Agenti Immobiliari, Amministratori Condominiali).

Malgrado ciò non possiamo condividere quanto previsto dal citato comma 4bis del nuovo art. 16 del D.Lgs. n. 28, certo non per presa posizione verso la categoria degli avvocati, ma perché ogni professionista NON È in grado di gestire una procedura di mediazione (almeno secondo le nostre linee guida che si basano su quelle della negoziazione per interessi – Scuola di Harvard).

Chi da anni si occupa di mediazione è ben conscio che il corso di 54 ore previsto come base per poter essere abilitato come mediatore è solamente una prima infarinatura di quell'immenso lavoro che il mediatore svolge.

Non ci si improvvisa mediatori,

Per essere un buon mediatore non basta avere esperienza in Tribunali, conoscere bene la legge, i regolamenti e gli strumenti urbanistici. Il libero professionista e il mediatore sono due professioni diverse e non possono e non devono confondersi.





Condividiamo che in sede di stesura di accordo la presenza degli avvocati è sicuramente di aiuto fondamentale sia alle parti che al mediatore stesso.

non basta essere un buon avvocato, o un buon Consulente Tecnico del Giudice; per essere un buon mediatore non basta avere anni di esperienza in aule di Tribunali, non basta conoscere bene la legge, i regolamenti e gli strumenti urbanistici.

Il libero professionista, di qualsiasi estrazione, e il mediatore sono due professioni diverse e non possono e non devono confondersi.

Avere una preparazione e una impostazione di difensore di parte o di tecnico di parte non attribuisce automaticamente anche quella di terzo imparziale.

La Commissione di Giustizia, intervenendo nella conversione del decreto, ha ribadito il concetto sopra espresso: *“Gli avvocati iscritti ad Organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò focalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 55 bis del codice deontologico.”*

La Commissione all’art. 84 comma 1, lettera m, scrive: *“Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.”*

Su questa impostazione lo scrivente non può che condividere il pensiero della Commissione in quanto in sede di stesura di accordo la presenza degli avvocati è sicuramente di aiuto fondamentale sia alle parti che al mediatore stesso.

Speriamo che anche in Italia finalmente decolli la mediazione facilitativa, ove le parti possono, se lo vogliono, arrivare ad un accordo condiviso, con l’aiuto del mediatore. Questo facilita la negoziazione, ripristina il dialogo tra le

parti ed aiuta le stesse dapprima ad uscire dalle posizioni difensive e trincerate, permette loro di esplorare gli interessi reali e sottostanti a volte nascosti ed aiuta in ultimo luogo a generare alternative diverse in modo che le soluzioni siano aperte anche a nuove idee che in Tribunale o in arbitrato non verrebbero mai alla luce.

